

N. R.G. 2667/2016

**TRIBUNALE DI VENEZIA****Prima Sezione Civile**

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Boccuni, a scioglimento della riserva assunta il 07.12.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c., nella causa iscritta al n. 2667 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:

, nato in Ghana il 06.07.1979 (C.F. PNNJNN79L06Z318V)

rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pernechele ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale di Civile di Venezia e/o presso lo studio del difensore in Padova, Via Sette Martiri, 66 (PEC: chiara.pernechele@ordineavvocatipadova.it), come da procura speciale alla lite in calce al ricorso

parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA-SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, in proprio

parte resistente

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente presentava in data 16.07.2015 istanza di riconoscimento della protezione internazionale e veniva convocato per il giorno 14.12.2015 per l'audizione personale. In data 24.12.2015 veniva adottato provvedimento di diniego, notificato il 19.02.2016 che è stato impugnato avanti alla presente A.G. e da cui è nato il presente procedimento.

Il ricorrente è un cittadino del Ghana, di religione cristiano-cattolica, etnia Ashanti, nato a Kumasi, cresciuto nel villaggio di Adeito.

Egli afferma di esser cresciuto in una famiglia in cui la madre era cattolica e il padre era il sacerdote-capo del villaggio di una religione animista che prevede il sacrificio di animali, tra cui i cani.

Egli dichiara di aver scelto di seguire il culto della madre e, quindi, di aver frequentato la chiesa regolarmente.

Il ricorrente dichiara che, alla morte del padre (novembre 2009), egli avrebbe dovuto prendere il posto del padre quale sacerdote-capo; più precisamente, sarebbe tradizione di tale religione animista che la carica di sacerdote-capo si trasmetta di padre in figlio primogenito.

A causa del suo rifiuto, tra il 2011 e il 2012, passato un anno abbondante, egli sarebbe stato minacciato ripetutamente (circa sei volte) in casa propria dagli anziani della sua famiglia, che gli imponevano di non interrompere la tradizione animista della famiglia.

Riferisce, inoltre, di essersi recato presso la locale stazione della polizia, ma che l'allievo presente non avrebbe preso la denuncia, in quanto la questione richiedeva la presenza del capo.

Consultatosi con la madre, ha lasciato il villaggio per andare a Kumasi e da lì in Burkina Faso, poi in Niger, fino in Italia.

A tal punto è necessario verificare se le dichiarazioni del ricorrente siano veritiere.

Il fatto che esse non siano suffragate da prove, rende essenziale valutare se esse siano veritiere attraverso l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 3 c.5 d.lgs. 251/2007, secondo cui *“qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”*.

Per quanto riguarda la lettera a), si evidenzia che il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Più precisamente, egli in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale ha narrato la propria vicenda in maniera completa ed esaustiva (tanto che avrebbe narrato anche cose superflue quali le tappe intermedie del viaggio tra Ghana ed Italia se non fosse stato fermato). Inoltre, tale prolissità non appare artificiosa. Infatti, non è così dettagliata e puntigliosamente precisa da far pensare ad una ricostruzione artefatta.

Ulteriormente, all'udienza del 07.12.2016 ha fatto alcune dichiarazioni e ha prodotto documentazione relativa alla sua permanenza in Italia (lettera del parroco di Stanghella e lettera di intenti deper un tirocinio lavorativo).

Per quanto riguarda la lettera b), si specifica che è impossibile per il Giudice verificare se tutti gli elementi in possesso del richiedente sono stati prodotti. Infatti, una tale valutazione presuppone la conoscenza del materiale probatorio in possesso del richiedente; conoscenza che non può esserci. Tuttavia, si evidenzia che egli ha dichiarato di esser cristiano cattolico e di frequentare la chiesa in Ghana; tale affermazione ha un riscontro successivo da parte del parroco di Stanghella che non dubita che il ricorrente non sia un cattolico; anzi, lo reputa un fervente cattolico.

Per quanto riguarda la lettera c), si precisa che quanto dichiarato dal ricorrente non è in contraddizione con le informazioni pertinenti al caso di cui si dispone. In particolare, è noto che in Ghana convivano tante religioni, tra cui quelle animiste e, tra queste, quella che adora Kwaku Fri. Inoltre, trova riscontro il fatto secondo cui le persone di etnia Akan (di cui gli Ashanti sono un sottogruppo etnico) sono coinvolte nella religione animista; ulteriormente, trova conferma il fatto che, sebbene la società sia matriarcale, la carica di sacerdote-capo sia trasmissibile solo di padre in figlio primo genito.

Per quanto riguarda il punto d), si deve dare atto che egli ha immediatamente presentato domanda di protezione internazionale; tuttavia, se il rispetto di una sola condizione non sarebbe di per sé sufficiente a rendere attendibile una dichiarazione, il fatto che essa non sia l'unica condizione a esser rispettata, corrobora la tesi dell'attendibilità del sig.

Per quanto riguarda il punto e), il ricorrente deve considerarsi attendibile. Più precisamente, appare verosimile che il padre abbia rispettato il culto del figlio; infatti, la società Ashanti è matriarcale e, quindi, avendo il figlio scelto la religione della madre, è plausibile che il padre non volesse interferire con tale scelta. A ciò si aggiunga che il Ghana è una dei Paesi più cristiani dell'Africa sub sahariana e, pertanto, non sarebbe strano che un padre, seppur sacerdote-capo di un culto animista rispetti la decisione del figlio. Anzi, proprio il fatto che il padre coinvolgesse il secondogenito nelle proprie attività religiose può esser considerato un segno della volontà del padre di avere quest'ultimo come successore religioso.

La circostanza secondo cui gli anziani abbiano aspettato circa un anno e mezzo prima di rivolgersi all'attuale ricorrente per intimargli di diventare sacerdote-capo è attendibile; in particolare, il ricorrente narra il procedimento di superamento del lutto nella cultura animista del padre secondo cui dopo che il defunto è messo nel mortuario per alcuni mesi vi è il funerale e solo dopo molti mesi dal funerale inizia il processo di successione.

Il fatto che gli anziani si siano riuniti per decidere chi doveva prendere il posto di sacerdote-capo non è inverosimile; più precisamente, è alquanto probabile che gli anziani, sapendo dell'appartenenza dell'odierno ricorrente alla religione cristiana, del rispetto che il defunto aveva verso la scelta del figlio, del tentativo del defunto di iniziare il secondogenito all'attività di sacerdote-capo, abbiano avuto un momento di riflessione e tentennamento nel decidere se seguire la tradizione o rispettare la scelta religiosa del ricorrente.

Per quanto riguarda i fatti avvenuti alla stazione di polizia, si precisa che la narrazione è plausibile. Infatti, trattandosi di un piccolo villaggio con tendenzialmente inesistenti importanti questioni di ordine pubblico è verosimile che il posto di polizia sia composto unicamente da un agente e da un superiore (che spesso si allontana), nonché che l'agente possa esser stato colto di sorpresa e ritenesse opportuna la presenza dell'ispettore, anche alla luce del fatto che era un allievo.

In conclusione, tutti gli aspetti con cui si deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente, non supportate da prove documentali, siano attendibili e/o verosimili portano a ritenere che il sig. abbia detto la verità.

A tal punto, considerate veritiere le dichiarazioni del ricorrente, si ritiene opportuna una breve ricostruzione normativa.

L'art. 2 c.1 lett. e) d.lgs. 251/2007 definisce il rifugiato "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*".

Inoltre, si sottolinea che ex art. 5 c.1 d.lgs. 251/2007 "*i responsabili della persecuzione, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi*". Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera c), si evidenzia che, affinché sussista il requisito soggettivo è essenziale che essi agiscano indisturbati, perché lo stato (o altri soggetti qualificati) non possono o non vogliono fornire protezione. Nella prima ipotesi, trattasi del cd. stato fallito, cioè di quello Stato che non è in grado di tutelare l'ordine pubblico interno (sovranità interna). Nella seconda ipotesi, si tratta di connivenza; più precisamente, gli organi dello stato, pur non partecipando attivamente alla persecuzione, essendo a conoscenza di tali comportamenti non agiscono.

Infine, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/2007 gli atti di persecuzione devono "*alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).*

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia."

Non vi è dubbio che i comportamenti cui è stato sottoposto il ricorrente (l'esser ripetutamente minacciato) siano qualificabili come atti di violenza psichica ex art. 7 c. 2 lett. a) d.lgs. 251/2007. Inoltre, è certo che essi hanno come causa la non appartenenza a una determinata confessione religiosa.

Dunque, debbano qualificarsi come atti di persecuzioni per motivi di religione (elemento oggettivo - ex art. 2 c.1 lett.e) d.lgs. 251/2007).

Pertanto, sussiste il presupposto oggettivo.

A tal punto, quindi, si deve verificare del presupposto soggettivo (art. 5 c.1 d.lgs. 251/2007). Nel caso di specie, sono gli anziani della famiglia che compiono tali atti di persecuzione; soggetti che non rientrano né nella categoria di cui alla lettera a) né in quella di cui alla lettera b) dell'art. 5 c.1 d.lgs. 251/2007.

Pertanto, essi soggetti non statuali (lettera c) dell'art. 5 c.1 d.lgs. 251/2007).

A tal punto, quindi, si deve valutare se lo stato (o altri soggetti qualificati) non possono o non vogliono fornire protezione e cioè se il Ghana sia uno stato cd. "fallito" oppure le autorità, nel caso concreto, siano conniventi o non abbiano comunque interesse ad intervenire.

Il Ghana è uno dei Paesi più democratici e con uno sviluppo economico con le migliore performance dell'Africa sub sahariana. Inoltre, la religione cristiana è la più diffusa.

Dunque, non pare possa considerarsi uno stato fallito per incapacità di tutelare l'ordine pubblico (sovranità interna) come lo sono, ad esempio, la Libia e l'Afghanistan.

Passando alla seconda ipotesi (la connivenza delle autorità locali), si evidenzia che presupposto fondamentale di tale inattività sia l'esser a conoscenza dell'esistenza di un'attività di persecuzione. Il ricorrente afferma di aver cercato di sporgere denuncia, ma di non averlo potuto fare, perché l'allievo presente avrebbe riferito che per sporgere una denuncia per una tale questione era necessaria la presenza del capo. Quanto affermato, come già detto, appare verosimile.

La descrizione di questa situazione non può esser qualificata in termini di connivenza; in particolare, il ricorrente riferisce che l'agente ha dichiarato solo che fosse opportuna la presenza del superiore per ricevere una tale denuncia.

Tuttavia, il fatto può esser qualificato in termini di disinteresse dell'autorità in relazione alla situazione del ricorrente. Infatti, seppur lo stesso ricorrente dichiara di essersi rivolto solo una volta alle forze dell'ordine, l'atteggiamento dell'agente alla stazione di polizia che si rifiuta di ricevere una denuncia, non si attiva alla ricerca del superiore e, a quanto è noto a questo giudice, non lo informa una volta tornato in ufficio o se lo informa, quest'ultimo non si attiva per andare a casa del ricorrente ed informarsi dei fatti è sintomo di disinteresse dell'autorità alla situazione del sig

Da quanto emerso, dunque, pare sussistere anche il presupposto soggettivo. Più precisamente, l'atto di persecuzione è attuato da soggetti privati e l'autorità statale che potrebbe intervenire, informata, non si è attivata.

Ne deriva che non può esser concessa la protezione internazionale quale riconoscimento dello status di rifugiato.

Tutte le altre domande esposte in via subordinate sono assorbite per l'accoglimento della domanda principale.

Per quanto riguarda le spese, si precisa che in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osta alla pronuncia di una condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 (Tribunale di Milano, ordinanza del 27.04.2016 che si riferisce a Cass. 18583/2012).

Liquida le spese del procuratore di parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello stato (provvedimento del 29.02.2016 del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Venezia) in €



944,30 (D.M. 55/2014 scaglione di valore della causa indeterminabile-complessità media; valori medi, riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni in fatto e in diritto e del 50% per ammissione al gratuito patrocinio) più spese liquidate forfettariamente nel 15% sulla somma di € 944,30 più C.P.A, più I.V.A..

Nulla sulle altre spese.

Si comunichi al ricorrente presso il domicilio eletto, alla Commissione Territoriale di Verona-Sezione di Padova, al pubblico ministero.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

accoglie il ricorso proposto dal sig.

accerta e dichiara che sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale quale lo status di rifugiato al sig. ■

riconosce al sig. nato in a Kumasi (Ghana) il 06.07.1979 la protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato;

liquida le spese del procuratore di parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello stato in € 944,30, più spese liquidate forfettariamente nel 15% sulla somma di € 944,30 più C.P.A, più I.V.A..

Nulla sulle altre spese.

Si comunichi al ricorrente presso il domicilio eletto, alla Commissione Territoriale di Verona-Sezione di Padova, al pubblico ministero.

Venezia, 20 dicembre 2016

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Federico Baldo

